

INPS - STOP AL PIN DAL 30 SETTEMBRE 2021

Concluso il periodo di transizione verso i nuovi strumenti di autenticazione digitale. Stop definitivo ai PIN per entrare all'area riservata del sito INPS. Il 30 settembre 2021 giunge a termine il periodo di transizione già avviato lo scorso anno verso i nuovi strumenti di autenticazione digitale (SPID, CIE o CNS).

Pertanto tutti i PIN ancora in uso saranno dismessi.

Peccato ... era di facile applicazione e ben consolidato nella sua sicurezza per scaricare documenti o accedere ai servizi ... perché si toglie un servizio utile e di facile esecuzione? Un «grazie» ai signori amministratori !!!

GOVERNO - COVID-19: GREEN PASS ANCHE PER ACCEDERE ALLA MENSA AZIENDALE da DplMo

Il Consiglio dei Ministri, tra le FAQ in materia di COVID-19, ne ha pubblicata una relativa all'obbligo della certificazione verde (green pass) per accedere alla mensa aziendale ed nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai propri dipendenti.

Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti ai servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde COVID-19?

Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021- http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2021/08/Dpcm_Green_Pass.pdf

ALLEGATI A PARTE - Decreto Pres.Cons.Ministri del 17.08.2021 (documento 179)

INPS - ADESIONE ALLA GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 128 del 19 agosto 2021, fornisce indicazioni in ordine all'adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, a seguito della previsione di cui all'articolo 1, commi 483, 484 e 485, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e al regolamento attuativo di cui al D.M. 12 maggio 2021, n. 110, "Regolamento recante adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali", nonché relativamente alla nuova modalità telematica di presentazione della domanda di adesione.

Legge 160 del 27 dicembre 2019 - articolo 1 commi 483,484 e 485 483.

I pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'INPDAP, nonché i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla stessa, previa comunicazione scritta all'INPS della volontà di adesione.

484. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 483.

485. La comunicazione di cui al comma 483 deve essere effettuata perentoriamente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 484. L'adesione esercitata e' irrevocabile.

Ministero Lavoro - Decreto ministeriale 12 maggio 2021, n. 110

Regolamento recante adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 484, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' adottato il Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: «Adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il presente regolamento si applica:

a) ai pensionati, già dipendenti pubblici, che fruiscono di trattamento pensionistico a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, amministrata dall'INPS a decorrere dal 1° gennaio 2012;

b) ai pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che non fruiscono di trattamento pensionistico a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica;

c) ai dipendenti di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non iscritti alle casse pensionistiche o ai fondi per i trattamenti di fine servizio della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica.

Art. 2 - Termini e modalità per l'esercizio della facoltà di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 che, alla data del 1° gennaio 2020, non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla medesima gestione previa comunicazione di adesione all'INPS da inoltrare perentoriamente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con obbligo di versamento dei contributi secondo la normativa vigente.

Art. 3 - Effetti della comunicazione di adesione

1. La comunicazione di adesione di cui all'articolo 2 comporta l'iscrizione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e il relativo obbligo contributivo a decorrere dal primo giorno utile del mese in cui e' presentata la comunicazione medesima.

2. L'adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e' irrevocabile ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 4 - Contribuzione e aliquote contributive

1. Per i dipendenti in servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) l'iscrizione comporta il versamento di un contributo pari allo 0,35 per cento della retribuzione contributiva e pensionabile di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. L'aliquota contributiva applicabile ai pensionati di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) e' pari allo 0,15 per cento dell'ammontare lordo della pensione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto 7 marzo 2007, n. 45, del Ministro dell'economia e delle finanze. L'importo lordo mensile delle pensioni fino al quale la contribuzione di cui al presente comma non e' dovuta e' pari al trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Tale importo e' automaticamente adeguato prendendo a riferimento le variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

3. Il contributo e' prelevato mediante ritenuta mensile sugli emolumenti corrisposti all'iscritto.

4. La contribuzione e' stabilita a totale carico dell'interessato e non è rimborsabile.

Art. 5 - Rinvio

1. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, commi 1 e 2, 6, 7, 8, 9, commi 1 e 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del decreto 28 luglio 1998, n. 463, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e all'articolo 4, del decreto 7 marzo 2007, n. 45 del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.128 del 19.08.2021 (documento 180)